

Tutela dell'ambiente: i nuovi reati penali e 231

Dal 2 giugno è in vigore il DLgs. 81/2026, che apporta ulteriori modifiche alla **tutela penale** dell'**ambiente**, in attuazione della direttiva (Ue) 2024/1203.

In sintesi, la citata direttiva sostituisce le precedenti direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce e individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, costituiscono reato, riprendendo e integrando quanto disposto dalle direttive previgenti.

La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di **sanzioni**, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari.

Ulteriori aspetti innovativi riguardano, tra l'altro, le circostanze **aggravanti e attenuanti**, i termini di **prescrizione**, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.

L'Italia ha dato seguito all'obbligo di recepimento attraverso la legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) che all'art. 9 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega.

In particolare, la legge delega dispone di apportare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, alla previsione di **sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate** in relazione ai predetti reati, anche per le persone giuridiche.

Si chiedeva inoltre di conformarsi alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti, nonché di prevedere adeguati meccanismi di **coordinamento e cooperazione** tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali.

In tale prospettiva, l'art. 3 del nuovo decreto reca una serie di modifiche al codice penale, ampliando la portata del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e introducendo il delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis.1* c.p.), nonché la nozione di **abusività** per i reati ambientali (art. 452-*quinqüesdecies* c.p.) e ulteriori circostanze aggravanti (art. 452-*quaterdecies* c.p.).

In particolare, il nuovo reato punisce l'abusiva immissione sul mercato o l'abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, determini una **compromissione o un deterioramento significativi** e misurabili dell'ambiente, delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Peraltro viene prevista l'applicazione al neo introdotto reato della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-*quater* c.p.) nonché la confisca c.d. allargata (art. 240-*bis* c.p.).

L'art. 4 del DLgs. 81/2026 disciplina la fattispecie incriminatrici relative alla produzione e al commercio di sostanze in grado di ridurre lo **strato di ozono**, nonché quelle relative alla produzione e al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell'ozono.

L'art. 5 disciplina invece i reati contravvenzionali relativi

alla produzione e al commercio di gas fluorurati a **effetto serra**, nonché alla produzione e al commercio di prodotti contenenti tali sostanze.

Rilevanti sono le modifiche in materia di **responsabilità** delle **persone giuridiche** così come prevista dall'art. 25-*undecies* del DLgs. 231/2001.

Viene ulteriormente ampliato il catalogo dei reati-presupposto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio pecuniario previsto e viene introdotto un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

Nel citato art. 25-*undecies* viene ovviamente inserita la nuova fattispecie di **commercio di prodotti inquinanti**.

Per la fattispecie di **disastro ambientale** (art. 452-*quater* c.p.) viene elevato il massimo edittale da 900 a 1200 quote.

Con il nuovo comma 1-*ter*, si prevede con riguardo ai reati di "produzione e commercio di sostanze ozono lesive" (art. 4 DLgs. 81/2026) e di "prodaluzione e commercio di gas a effetto serra" (art. 5 del DLgs. 81/2026) l'applicazione alla persona giuridica responsabile di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Infine, il nuovo comma 1-*quater* prevede un meccanismo di **aggravamento automatico** delle **sanzioni**: per i delitti aggravati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* commi 2,3 e 4 c.p.), di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis*.1 commi 2, 3 e 4 c.p.) o di disastro ambientale (art. 452-*quater* comma 3 c.p.) le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Lo stesso aumento si applica anche nel caso della aggravante prevista dall'art. 452-*sexiesdecies* comma 1 n. 1 c.p. ovvero se dal reato deriva un profitto di rilevante entità.

(MF/ms)